

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea della Regione Siciliana con sede in viale Regione Siciliana n. 4600 - 90145 Palermo (di seguito denominato "Dipartimento regionale"), codice fiscale 80012000826, e-mail direzione.svilupporurale@regione.sicilia.it, servizio.sr.svilupporurale@regione.sicilia.it; PEC: dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it, servizio.sr.svilupporurle@pcert.potecert.it; legalmente rappresentato dal Dirigente Generale Dott. Mario Candore, nato a Palermo (PA) il 13/03/1964, nominato con D.P.R.S. n. 2802 del 19/06/2020, domiciliato per la carica presso la citata sede dell'Amministrazione regionale che ha delegato alla firma del presente atto il Dirigente Provinciale del Servizio 16 - Servizio per il Territorio di Siracusa Dott. Giancarlo Perrotta, nato a Catania (CT) il 13/01/1960 con nota protocollo n. 70027 del 19/09/2022;

E

il Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Palermo, di seguito denominato "UNIPA-STEBICEF", C.F.: 80023730825, P.I.: 00605880822, con sede in Viale delle Scienze, Ed. 16 - 90128 Palermo, rappresentato ai fini della presente Convenzione dal Direttore pro-tempore, dal Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino, il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso il Dipartimento su indicato, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, rep.n 3956/2021 del 06.10.2021, prot. 97036;

per l'avvio di una collaborazione scientifica nell'ambito del Progetto Studio, implementazione e conservazione della popolazione di *Zelkova sicula* finanziato da fondi PSR Sicilia 2014-2020 Misura 15 Servizi silvo - climatico - ambientali e salvaguardia della

foresta, Sottomisura 15.2 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse

genetiche forestali CUP: G84G18000100006

PREMESSO CHE

- Il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento con D.D.A. n. 1227 dell'11/08/2022;
- L'obiettivo generale del progetto è lo Studio, implementazione e conservazione della popolazione di *Zelkova sicula*;
- L'avvio del progetto fissato al 24/08/2022 il suo termine previsto per il 30/04/2024;
- Il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale intende avvalersi di collaborazioni esterne con enti di ricerca per la realizzazione di parti del progetto ed in particolare il progetto include una attività specifica denominata Azione 3 - Micorrizzazione e caratterizzazione dei simbionti micorrizici di *Zelkova sicula* sulla base della disponibilità economica accertata del Progetto per l'attivazione di convenzioni per collaborazioni scientifiche;
- Il Dipartimento STEBICEF ha lo scopo di promuovere nei tempi e modi definiti dall'Ateneo, la progettualità nella ricerca anche attraverso iniziative di ricerca trasversali e di perseguire politiche di integrazione tra i ricercatori di STEBICEF e i colleghi ed operatori di altri Enti pubblici e privati presenti sul territorio per l'avanzamento delle conoscenze su tematiche di ricerca finalizzate alla valorizzazione delle risorse del territorio ed alla loro corretta conservazione;
- Il Dipartimento STEBICEF possiede le competenze e le strutture scientifiche necessarie a condurre le attività descritte nell'attività n.3 Azione 3 - Micorrizzazione e caratterizzazione dei simbionti micorrizici di *Zelkova sicula*;

- Il Dipartimento Regionale e UNIPA-STEBICEF", di seguito saranno identificati singolarmente "la Parte" o congiuntamente "le Parti",

CONSIDERATO CHE

- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Generalità)

Le Parti sottoscrivono la presente Convenzione operativa, al fine di dare seguito ad una collaborazione scientifica nell'ambito delle attività previste in seno al Progetto.

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

operativa, tenendo conto di quanto disposto dal successivo art. 2.

Articolo 2 (Obiettivi)

La presente Convenzione operativa è finalizzata alla collaborazione tra Dipartimento

Sviluppo Rurale e il Dipartimento STEBICEF per la realizzazione dell'Azione 3 - Micor-

rizzazione e caratterizzazione dei simbionti micorrizici di *Zelkova sicula* nell'ambito

del progetto denominato "Studio, implementazione e conservazione della popolazione di

Zelkova sicula da effettuarsi presso il Centro Regionale di conservazione del germoplasma

vegetale di località Marianelli - Vendicari"

Articolo 3 (Referenti)

Il Dipartimento Sviluppo Rurale e UNIPA-STEBICEF indicano rispettivamente il Dott. Gian-

carlo Perrotta quale responsabile tecnico e la Prof.ssa Paola Quatrini, professore As-

sociato di Microbiologia e responsabile del laboratorio di Ecologia Microbica e Micro-

biologia Ambientale del Dipartimento STEBICEF quale Responsabili Scientifico della col-

laborazione. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle

Parti dovrà essere preventivamente comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 4 (Codice Unico di Progetto)

Il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al Progetto "Studio, implementazione e

conservazione della popolazione di *Zelkova sicula* da effettuarsi presso il Centro Re-

gionale di conservazione del germoplasma vegetale di località Marianelli - Vendicari" è

il seguente: G84G18000100006. Le Parti si impegnano a riportare tale codice su ogni atto

amministrativo relativo al Progetto.

Articolo 5 (Durata)

La presente Convenzione operativa entra in vigore dalla data della stipula e termina

alla conclusione del Progetto prevista per il 30/04/2024. In caso di eventuale proroga

dello stesso, la durata del presente atto sarà prorogata, previo accordo tra le parti, fino al nuovo termine di conclusione del Progetto.

Le Parti hanno facoltà di recedere mediante comunicazione scritta inviata almeno tre mesi prima dalla scadenza, attraverso PEC.

Articolo 6 (Attività)

Le attività previste dal progetto saranno svolte presso le sedi del Centro Regionale di conservazione del germoplasma vegetale di località Marianelli - Vendicari (SR) e del Dipartimento STEBICEF, presso le sedi degli altri enti coinvolti nel progetto, nonché in campo nei siti di ritrovamento delle popolazioni di *Zelkova sicula*.

Nel dettaglio, le attività sono volte a:

-Valutare l'effetto della micorrizzazione precoce sulla radicazione e sopravvivenza di *Zelkova* utilizzando miscele di funghi micorrizici (Attività 3.1)

- Monitorare lo stato di micorrizzazione di *Zelkova* in natura e condurre l'identificazione dei simbionti (Attività 3.2)

Articolo 7 (Risorse finanziarie)

Nell'ambito dello svolgimento della presente Convenzione operativa il Dipartimento Regionale, si impegna a corrispondere al Dipartimento STEBICEF un contributo pari ad € 47.580,00 (quarantasettemilacinquecentoottanta,00) a copertura dei costi di esecuzione degli studi per:

- a) Borse di studio e contratti di collaborazione alla ricerca scientifica;
- b) Altre spese (materiale di consumo, missioni, servizi esterni).

Le attività svolte nell'ambito della presente Convenzione operativa sono da ritenersi fuori dal campo dell'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, poiché il contributo sarà elargito non già

come corrispettivo economico a fronte di specifiche professionali, bensì quale sostegno

finanziario dell'attività istituzionale di ricerca di UNIPA-STEBICEF.

Detto importo deve intendersi fisso ed invariabile e comprensivo di tutti gli oneri

necessari per condurre a termine le attività .

Nel rispetto della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. 136/2010:

1. il Dipartimento STEBICEF assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;

2. il Dipartimento STEBICEF si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente

dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti relativi al presente contratto,

nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

3. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della

L. 136/2010;

Articolo 8 (Modalità di erogazione)

Il Dipartimento Sviluppo Rurale corrisponderà ad UNIPA-STEBICEF la somma di cui all'art.

6, con le seguenti modalità:

- € 25.000 (venticinquemila/00) dell'importo alla stipula della suddetta conven-

zione, previa presentazione della nota di debito da parte di UNIPA-STEBICEF e

previo accertamento delle somme in entrata;

- il restante 47,45% pari a € 22.580,00 (ventiduemilacinquecentoottanta/00) a

scadenza della presente convenzione, in seguito alla verifica del completamento

delle attività previste e previa presentazione di una relazione scientifica e

di nota di debito da parte di UNIPA-STEBICEF.

I suddetti trasferimenti saranno erogati dal Dipartimento Sviluppo Rurale a mezzo mandati

di pagamento, via sistema di Tesoreria Unica e quindi in forma tracciabile, ad UNIPA-

STEBICEF, previa richiesta, con correlata emissione di nota d'incasso intestata al Di-

partimento regionale Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 16 - Servizio e con

richiamo al Progetto "Studio, implementazione e conservazione della popolazione di Zel-

kova sicula" finanziato da fondi PSR Sicilia 2014-2020 Misura 15 Servizi silvo - climatico

- ambientali e salvaguardia della foresta, Sottomisura 15.2 Sostegno per la salvaguardia

e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali - di cui alla presente Convenzione

operativa.

Le somme di cui sopra saranno corrisposte a fronte della presentazione delle note di

debito dalla citata relazione scientifica e saranno accreditate sul c/c intestato

all'Università degli Studi di Palermo presso Unicredit S.p.A. - Via Roma, 185 - 90133

Palermo - IBAN: IT09A0200804682000300004577.

Articolo 9 (Obblighi tra le Parti)

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale

che, in virtù della presente Convenzione operativa, verrà chiamato a frequentare le sedi

di esecuzione delle attività. Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi

ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle

attività attinenti alla presente Convenzione operativa, nel rispetto reciproco della

normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando

in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni

del Servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque

designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di

espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi sopecifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura medesima. Tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo 10 (Soggetti Responsabili)

I contraenti si assumono tutte le responsabilità per le obbligazioni assunte per le attività oggetto della presente Convenzione operativa per le proprie competenze.

Articolo 11 (Uso dei risultati di studi o ricerche e Proprietà intellettuale)

Le Parti convergono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente Accordo di collaborazione scientifica avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente atto e previo consenso delle altre Parti.

Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo documento è interpretabile quale concessione o trasferimento - in forma espressa o implicita - di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo. Ciascuna parte

s'impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti la controparte di cui fosse a conoscenza in forza del presente impegno. I diritti patrimoniali delle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i database e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle parti in uguale misura, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Articolo 12 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione operativa nell'ambito del perseguimento dei propri fini in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e sue ss.mm. e ii.

I dati saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

Si informa che ai fini della presente Convenzione operativa che il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DFO) - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679, per UNIPA è la Prof.ssa Ilenia Tinnirello, contattabile attraverso i seguenti recapiti: dpo@unipa.it, dpo@cert.unipa.it

Per il il Dipartimento Regionale, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data

Protection Officer (DPO) - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è il Dott.

Giancarlo Perrotta, Dirigente provinciale del servizio 16 - Servizio per il territorio

di Siracusa, contattabile attraverso i seguenti recapiti: servizio.sr.svilupporu-

rale@pcert.postecert.it;

Articolo 13 (Codice Etico e di Comportamento)

Entrambe le Parti dichiarano di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice

Etico e di Comportamento adottato dalla controparte e si impegnano a rispettarne le

disposizioni e a garantire il rispetto delle stesse da parte del personale coinvolto a

qualsiasi titolo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente rapporto.

Articolo 14 (Uso nome e/o Logo)

I segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità

strettamente connesse alle attività comuni oggetto della presente convenzione.

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in

assenza di previa autorizzazione, fatti salvi specifici accordi fra le Parti che preve-

dano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto

senza snaturarne i limiti dei contenuti e il conseguente uso del logo con espressa

prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea

né in via definitiva, all'altra Parte.

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun

diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il

logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), sono

fatti salvi eventuali diversi accordi in relazione alla tipologia di attività da svolgere

e nel rispetto delle norme stabilite.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Articolo 15 (Obbligo di Riservatezza)

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'attività svolta, di cui dovessero venire a conoscenza in forza del presente atto.

Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni sui dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 e che vengano qualificate per iscritto come confidenziali

Articolo 16 (Inadempimenti e Risoluzioni)

Qualora uno dei due soggetti firmatari non dovesse adempiere nei contenuti a quanto previsto dalla presente Convenzione operativa, l'altro soggetto potrà richiedere la risoluzione per inadempienza del presente atto. In tal caso, il contraente inadempiente non potrà avanzare alcuna pretesa. In tal caso verranno riconosciute e corrisposte da parte del Dipartimento Regionale esclusivamente le spese sostenute e rendicontate da UNIPA-STEBICEF fino alla data della risoluzione della Convenzione operativa per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

Articolo 17 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti, non risolvibile in via bonaria, il foro competente è quello di Palermo.

Articolo 18 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione operativa, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, tramite PEC con le seguenti modalità. Per il Dipartimento Regionale, il Dott. Giancarlo Perrotta, Dirigente provinciale del servizio 16 - Servizio per il territorio di Siracusa (servizio.sr.svilupporurale@pcert.poste-cert.it) e per UNIPA-STEBICEF (dipartimento.stebicef@cert.unipa.it).

Articolo 19 (Registrazione)

La presente Convenzione operativa sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo, di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A", sarà assolta in modo virtuale da "UNIPA-STEBICEF" (con contrassegno telematico n. 01211311234854 del 28.11.2022).

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione operativa, redatta in un unico originale, a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

Articolo 20 (Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle norme dell'ordinamento applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Dipartimento regionale

Per UNIPA-STEBICEF

Il Dirigente Generale

Il Direttore

Dott. Mario Candore

Prof. Vincenzo Arizza